

Repertorio n. 83538  
Raccolta n. 16856

**FUSIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici luglio duemilaventi, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor

GUIDO CAMI, nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, domiciliato in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di:

- presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della

**"ICF GROUP S.P.A."**

con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09977760967, R.E.A. MI-2125457, C.F. 09977760967, P.IVA 09977760967, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 29 aprile 2020, verbale a mio rogito rep. n. 83285/16737 del 6 maggio 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano TP3 in data 8 maggio 2020 al n. 29798 serie 1T;

- presidente del consiglio di amministrazione della

**"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."**

(società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICF GROUP S.P.A.), con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, capitale Euro 5.890.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04918930969, R.E.A. MI-1781972, C.F. 04918930969, P.IVA 04918930969, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 29 aprile 2020, verbale a mio rogito rep. n. 83286/16738, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano TP3 in data 8 maggio 2020 al n. 29797 serie 1T.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo

premessò

- che le suddette società hanno deliberato, nelle assemblee succitate, di fondersi mediante incorporazione della "ICF GROUP S.P.A." ("**incorporanda**") nella "INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A." ("**incorporante**");

- che la deliberazione della "incorporante" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese in data 6 maggio 2020 (ricevuta n. 145256 del 6 maggio 2020) ed è stata iscritta in data 7 maggio 2020;

- che la deliberazione della "incorporanda" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese in data 7 maggio 2020 (ricevuta n. 146052 del 7 maggio 2020) ed è stata iscritta in pari data;

Registrato a Milano TP3 il 15/07/2020 n. 52436 serie 1T esatti euro 356,00
--

- che nei termini di legge non è stata presentata alcuna opposizione alla fusione di cui sopra da parte dei creditori delle suddette società;
- che la fusione può essere pertanto attuata, ai sensi dell'art. 2503 codice civile;
- che la "incorporanda" ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà ed il possesso dell'intero capitale sociale della "incorporante";
- che il capitale sociale della "incorporanda" è suddiviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie (comprehensive di azioni proprie) e n. 152.174 azioni speciali, senza valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998;
- che la "incorporanda" ha altresì emesso n. 3.423.882 warrant, disciplinati dal relativo regolamento;
- che le azioni ordinarie della "incorporanda" e i warrant sono ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso

il comparente dichiara quanto segue.

**Articolo 1 - Consenso**

La "incorporante" e la "incorporanda" si dichiarano fuse mediante incorporazione della "**ICF GROUP S.P.A.**" nella "**INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.**", in esecuzione delle deliberazioni dei soci di cui ai verbali succitati (ai quali è allegato il progetto di fusione) che qui si richiamano integralmente.

**Articolo 2 - Effetti**

La data dalla quale avrà effetto la fusione viene fissata al 1° agosto 2020, previa iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Gli effetti della fusione sono comunque subordinati all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della "incorporante" sull'AIM Italia da parte di Borsa Italiana S.p.a..

Subordinatamente a quanto sopra, le azioni ordinarie della "incorporanda" cesseranno di essere negoziate sull'AIM Italia, mentre dal 3 agosto 2020 (primo giorno di Borsa aperta sulla piazza di Milano successivo alla data di efficacia della fusione) avranno inizio le negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant della "incorporante" emessi a servizio del rapporto di cambio infra citato.

Come risulta dal progetto di fusione, la data a decorrere dalla quale le operazioni della "incorporanda" saranno imputate al bilancio della "incorporante" è stata fissata al 1° gennaio 2020 (tenuto conto che entrambe le società chiudono l'esercizio al 31 dicembre di ogni anno).

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 nono comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti del-

la fusione decorreranno dalla data del 1° gennaio 2020, per quanto sopra precisato.

### **Articolo 3 - Concambio**

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena esecuzione le deliberazioni succitate e, pertanto, la fusione avverrà mediante:

- **annullamento delle azioni ordinarie, delle azioni speciali e dei warrant della "incorporanda", e azzeramento del relativo capitale sociale;**

- **annullamento di tutte le azioni della "incorporante" e azzeramento del relativo capitale sociale;**

- **ricostituzione del capitale sociale della "incorporante",** ad un ammontare complessivo pari a Euro 38.000.000,00, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie pari alle azioni ordinarie della "incorporanda" in circolazione alla data di efficacia della fusione, dedotte le azioni proprie, e di n. 152.174 azioni speciali, aventi caratteristiche analoghe rispettivamente alle azioni ordinarie e alle azioni speciali della "incorporanda", tutte prive del valore nominale, a servizio del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione pari a:

- una azione ordinaria della "incorporante" ogni azione ordinaria della "incorporanda", escluse le azioni proprie che verranno annullate senza concambio;

- una azione speciale della "incorporante" ogni azione speciale della "incorporanda";

- **emissione di complessivi n. 3.423.882 warrant della "incorporante",** aventi caratteristiche analoghe ai warrant della "incorporanda", a servizio del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione, pari ad un warrant della "incorporante" ogni warrant della "incorporanda";

- **aumento del capitale sociale della "incorporante",** a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 codice civile, per un ammontare complessivo pari a Euro 92.896,90 da attuarsi con emissione di complessive massime n. 928.969 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di nuova emissione e al servizio dei warrant di nuova emissione della "incorporante".

Il componente precisa che la "incorporanda", alla data odierna, detiene n. 342.403 azioni proprie e che la "incorporanda" ha sospeso gli acquisti e le vendite di azioni proprie in vista della fusione; pertanto, alla data di efficacia della fusione, le azioni ordinarie della "incorporanda" in circolazione saranno n. 7.200.510 e quindi la "incorporante" provvederà ad emettere in concambio un pari numero di azioni ordinarie.

### **Articolo 4 - Modifiche statutarie e altre delibere conseguenti alla fusione**

Dalla data di efficacia della fusione avranno altresì effetto

le seguenti delibere adottate dalla citata assemblea della "incorporante" in data 29 aprile 2020:

- **adozione del nuovo testo di statuto;**
- **nomina del nuovo consiglio di amministrazione;**
- **nomina del nuovo collegio sindacale;**
- **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

Il nuovo testo dello statuto sociale, ai fini di cui all'art. 2436 codice civile, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

#### **Articolo 5 - Subentro**

La "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

#### **Articolo 6 - Autorizzazione**

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, è autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla "incorporante" tutti i diritti e le attività di qualsiasi natura ed i conti attivi e passivi attualmente intestati alla "incorporanda".

La "incorporante", in esecuzione e conferma delle più volte richiamate delibere assembleari, è autorizzata irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma a compiere, in ogni tempo, qualunque atto, pratica e formalità necessari od opportuni allo scopo di farsi riconoscere, dalla data di efficacia della fusione, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della "incorporanda" e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art. 2504 bis codice civile.

#### **Articolo 7 - Cariche sociali e procure della "incorporanda"**

Dalla data di efficacia della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dai soci della "incorporanda" e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

#### **Articolo 8 - Assenza di beni della "incorporanda" iscritti in pubblici registri**

Il rappresentante della "incorporanda" dichiara che la stessa non è proprietaria di beni mobili registrati, immobili, marchi, brevetti e quote del capitale di società a responsabilità limitata.

#### **Articolo 9 - Spese, iscrizione a repertorio**

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della "incorporante".

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, il comparante dichiara che il capitale e le riserve della "in-

corporanda" ammontano globalmente a Euro 71.892.499,67.  
Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.  
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con  
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a  
mano per cinque facciate di tre fogli e da me letto al compa-  
rente che lo approva.  
Sottoscritto alle ore 9,25.  
Firmato: Guido Cami  
Manuela Agostini notaio

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### 1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

“Industrie Chimiche Forestali S.p.A.”

in forma abbreviata “ICF S.p.A.” (la “Società”).

#### 2. Sede

La Società ha sede in Marcallo con Casone.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### 3. Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia direttamente che indirettamente:

la fabbricazione, la trasformazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche e prodotti chimici in genere per uso industriale e non;

la ricerca, lo sviluppo e la vendita di tecnologia, la concessione di licenze di produzione, la costruzione, l'installazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di impianti e macchinari, nei settori di cui alla precedente lettera (a).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in maniera esclusivamente strumentale o sussidiaria e non principale, la Società potrà:

acquistare, locare o cedere, in qualsiasi forma, brevetti, marchi, nomi di dominio internet, licenze e conoscenze tecniche (*know how*);

assumere, a scopo di stabile investimento, partecipazioni, anche di controllo e/o totalitarie, in società, enti o imprese, italiani od esteri, che svolgano attività simile o affine all'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b);

cedere le partecipazioni di cui al precedente punto (ii);

sostenere finanziariamente le società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate, effettuare ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato, verso o per le stesse società, ivi compreso il servizio di gestione della tesoreria,



il rilascio di fidejussioni, la concessione di altre garanzie, anche reali, la apposizione di avalli; compiere ogni operazione di qualsiasi genere a ciò necessaria o strumentale;

fornire assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate;

attuare l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni o utili alle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate.

La Società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altri imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria

#### 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

#### 5. Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. [\*] azioni ordinarie e n. 152.174 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno [29 aprile 2020] ha – tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant ICF S.p.A.", mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10. Il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

sono dotate, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali (da tenersi con le forme e le maggioranze dell'assemblea ordinaria), del diritto di presentare proposte sulla



nomina dei componenti degli organi sociali della Società entro 3 giorni antecedenti all'Assemblea ordinaria convocata a tal fine, mentre sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

sono intrasferibili sino al 14 maggio 2021, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di EQUITA PEP Holding S.r.l., C.F. 09846900968, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di EQUITA PEP Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione nella Società;

in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;

sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale, pro quota, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni in circolazione, come segue:

(A) complessive n. 36.522 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria;

(B) complessive n. 54.783 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria;

(C) complessive n. 60.869 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui sopra saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

Resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) terminerà il 14 maggio 2021; (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente; (iii) la conversione delle azioni speciali avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi (anche in via cumulativa) degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, al 14 maggio 2021, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi



di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 1.1 Qualora, entro il 13 maggio 2020 (compreso), sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, a decorrere dal 14 maggio 2020 e fino al 13 maggio 2021, sia promossa un'OPA, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a Euro 11 ovvero Euro 12 ovvero Euro 13 e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a ciascuno di tali prezzi ai sensi del paragrafo 5.5(e); in tal caso, le azioni speciali potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nel numero indicato al precedente paragrafo 5.5(e) per ciascuno di tali prezzi. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 sarà la somma dei numeri di cui al paragrafo 5.5(e) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati.

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.6, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.

In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie ai sensi dei precedenti articoli 5.5 e 5.6; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

## 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di

risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

## 7. Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile.

## OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

### 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

Sono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF), anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione, agli orientamenti espressi da Consob in materia e ivi incluso l'obbligo di redazione a cura della Società del c.d. "comunicato dell'emittente".

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.


Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista dall'art. 108 TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria di acquisto o scambio delle azioni o dell'adempimento delle previsioni dell'art. 108 TUF nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente tale soglia, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso



e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto o di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### 9. Partecipazioni significative

È applicabile - ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana (il "**Regolamento AIM Italia**") - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.


In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

### ASSEMBLEA

#### 10. Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento AIM Italia - e dal presente statuto. È necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. nei casi disposti dalla legge, e in particolare, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che



realizzino un “reverse take over” ai sensi dell’art. 14 del Regolamento AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell’art. 15 del Regolamento AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca, così come l’adozione di qualsivoglia deliberazione che comporti l’esclusione dalla negoziazione, dovrà essere approvata – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente – con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell’art. 41 del Regolamento AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L’assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto indicato all’articolo 10.1.

## 11. Convocazione

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell’Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.

L’assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

## 12. Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall’assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell’assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente

dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi ovvero il collegamento virtuale da utilizzare.

## ORGANO AMMINISTRATIVO

### 13. Composizione, nomina, durata e sostituzione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimi 9 (nove) membri.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o presentate nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste - che non potranno essere più di 9 (nove) - devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Almeno due candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

Le liste devono essere corredate:

dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;



da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione della carica ed eventualmente di indipendenza;

dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste presentate possono essere depositate presso la sede della Società anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, e, qualora pervenute almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea, sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.

Ciascun azionista potrà votare una sola lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

La nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, avviene secondo quanto di seguito disposto:


- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Se al termine della votazione non fosse eletto il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

- (l) In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- (m) In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo stabilito dall'assemblea per la composizione del consiglio, il consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible signature.

- (a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge in modo da assicurare la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

#### 14. **Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale**

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

#### 15. **Convocazione e adunanze**

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.



La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente o da due amministratori congiuntamente, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## 16. Poteri e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

## 17. Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

## COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

## 18. Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

I sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato. Al riguardo troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 13.4 lett. (a), (b), (d), (e), (f), (l) e (m).

Ai fini di quanto precede ogni lista non può contenere più di cinque candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo numero di voti dopo la lista di cui alla lett. (a) e che non sia collegata neppure indirettamente con quest'ultima, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivi e 1 (uno) sindaco supplente.

La carica di Presidente spetta al candidato indicato al primo posto tra i sindaci effettivi della lista di cui alla lett. (a).

In caso di cessazione di un sindaco effettivo, qualora siano state presentate più liste, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In mancanza di sindaci supplenti appartenenti alla medesima lista del sindaco effettivo cessato, subentrano gli altri sindaci supplenti sulla base di quanto disposto dal codice civile. In assenza di sindaci supplenti, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari a integrare il collegio sindacale, a maggioranza di legge.


Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

## 19. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO






## 20. Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

## 21. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 68 ter della legge notarile, per uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Milano, 16 luglio 2020